



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

N. 49	Del 30-07-2014	Cod. Ente 10092
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014.		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:

		Pres./Ass.
PERLITA SERRA	Sindaco	Presente
VITO ALBERTO CONTI	Vice Sindaco	Presente
ALDO BENEDETTI	Consigliere	Presente
LUISA GAMBA	Assessore	Presente
PAOLA BELLEZZA	Consigliere	Presente
CLAUDIO CAVAGNA	Assessore	Presente
MARIA RAIMONDA RIZZO	Assessore	Presente
CLARA COLOMBO	Consigliere	Presente
ANGELO GANDOLFI	Consigliere	Assente
CARRARA SARA	Consigliere	Presente
CAVAGNA PAOLO	Consigliere	Presente
		Totale Presenti 10
		Totale Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale - dott. Vittorio Carrara.


Il Sindaco - dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubbl. 702

Addi - 1 AGO. 2014



IL Segretario Generale
(dott. Vittorio Carrara)

L'Assessore al Bilancio

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che nella stessa seduta consiliare si è provveduto ad approvare il Regolamento TARI ed il Regolamento IMU;

VISTO l'articolo 1, comma 682, della Legge n.147 del 27.12.2013 che prevede per il comune l'obbligo di adottare un regolamento IUC ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con cui si determinano al punto b) per la Tasi :

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO che è necessario procedere con l'approvazione del regolamento TASI;

VISTO il regolamento TASI allegato alla presente delibera che si compone di 13 articoli , unitamente al modello TASI che i soggetti passivi devono presentare al Comune nei termini previsti dal regolamento;

CONSIDERATO che essendo il 2014 il primo anno di applicazione della TASI e approvando ora, entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il presente regolamento si indica nella data del prossimo 30.09.2014 la scadenza per la presentazione al Comune del suddetto modello TASI necessario per dichiarare i soggetti passivi della TASI;

EFFETTUATE le opportune verifiche delle somme che saranno da incassare a titolo TASI, si è ritenuto opportuno fissare il limite minimo annuo per il dovuto TASI a Euro 6,00, al fine di ridurre al minimo il mancato introito degli importi più bassi;

CONSIDERATA la volontà di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00, come specificato all'art.6, comma 2 del presente regolamento;

PRESO ATTO che nel caso di concessione in uso gratuito di immobile ai parenti entro il primo grado che abbiano la residenza in tale immobile, il soggetto passivo è il comodante;

VISTO che , come indicato all'articolo 5 comma 3 dell'allegato regolamento TASI, nella delibera delle aliquote TASI si individuano anche i servizi indivisibili i cui costi sono finanziati dalla TASI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.


VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

propone

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Servizi Indivisibili denominata TASI e l'allegato modello per la dichiarazione TASI.
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI.
3. di dare atto che l'individuazione dei servizi indivisibili finanziati con la Tasi è contenuta nella delibera di determinazione delle aliquote Tasi.
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di procedere prima possibile all'approvazione del bilancio.

L'Assessore al Bilancio
(rag. Maria Raimonda Rizzo)



Per l'istruttoria
L'istruttore Direttivo
(D^{ssa} Linda Baldini)




PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole in data 19.07.2014

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

(Rag. Angela Moretti)




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole in data 19.07.2014

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

(Rag. Angela Moretti)



Il Sindaco

Dichiara aperta la discussione

Il Consiglio Comunale

L'assessore Rizzo ricorda che il soggetto passivo in caso di comodato d'uso gratuito è il comodante (cioè il proprietario).

Il sindaco ricorda che i 285mila euro in meno sono derivanti dalla riduzione dell'aliquota per le categorie D.

L'assessore Gamba precisa che i 448mila di gettito non coprono i tagli statali che sono stati di oltre 600mila euro cui si è fatto parzialmente fronte per il 2014 grazie agli introiti della farmacia.

Il consigliere Paolo Cavagna chiede se sono state previste detrazioni per le famiglie numerose.

Il sindaco risponde negativamente in quanto l'amministrazione ha voluto applicare la tassa per quello che è, e cioè un tributo pagato da tutti per i servizi di cui godono tutti. Sulla stessa logica è stata prevista l'aliquota massima per gli inquilini.

Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

Visto l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il sottoriportato parere del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti		n. 10
Favorevoli	voti	n. 8
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 2 (consiglieri Carrara e Paolo Cavagna)

Atteso che la votazione, ai fini dell'immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti		n. 10
Favorevoli	voti	n. 8
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 2 (consiglieri Carrara e Paolo Cavagna)

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Servizi Indivisibili denominata TASI e l'allegato modello per la dichiarazione Tasi.
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI.
4. di dare atto che l'individuazione dei servizi indivisibili finanziati con la Tasi è contenuta nella delibera di determinazione delle aliquote Tasi.
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di procedere prima possibile all'approvazione del bilancio.

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO TASI
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 49 DEL 30.7.2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile e aliquote

Art. 6 - Detrazione per abitazione principale e assimilazione

Art. 7 - Dichiarazione

Art. 8 - Versamenti

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 11 - Riscossione coattiva

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 13 - Clausola di adeguamento

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3;
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Nel caso specifico di abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado che abbiano la residenza e la dimora in tale immobile, il soggetto passivo è il comodante.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 Base imponibile e aliquote

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

3. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 Detrazione per abitazione principale e assimilazione

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Il Comune assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado, l'agevolazione si applica solo ad una unità immobiliare.

Art. 7 Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello, qui allegato, e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 8 Versamenti

1. Il versamento è effettuato dai contribuenti in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell'art. 1 della Legge 147, del 27 dicembre 2013.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. In deroga all'articolo 10 del Regolamento Generale delle Entrate, le riscossioni della TASI non vengono effettuate qualora la somma annua dovuta dal singolo contribuente sia inferiore o uguale ad euro 6,00. Si ricorda la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 9 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 10 Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati

e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR n°602 del 1973, e dei Decreti Legislativi 26/2/1999 n°46 e 13/4/1999 n°112, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo nei termini di leggi o, salvo diversa disposizione, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 12 Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TASI	DICHIARAZIONE PER L'ANNO 20 _____	ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Riservato all'Ufficio
-------------	---	--

Comune di Curno

1. DICHIARANTE - PERSONA FISICA

codice fiscale (obbligatorio) _____	Telefono _____	PEC _____
Cognome _____	Nome _____	
Data di nascita _____	Sesso M F	Comune (o stato estero) di nascita _____
		Prov. _____
Domicilio fiscale (via, piazza, n. civico, scala, interno) _____	C.A.P. _____	Comune (o stato estero) _____
		Prov. _____

2. DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA

Denominazione/ragione sociale			
codice fiscale (obbligatorio) _____	Telefono _____	e-mail _____	PEC _____
Sede legale (via, piazza, n. civico, scala, interno) _____	C A P _____	Comune (o stato estero) _____	Prov. _____
Codice fiscale rappresentante legale _____	cognome _____	nome _____	Natura carica _____

3. CONTITOLARI

N. ord. _____	Cognome _____	Nome _____
Data di nascita _____	Sesso M F	Comune (o stato estero) di nascita _____
		Prov. _____
codice fiscale (obbligatorio) _____	% possesso _____	utilizzo (es. abitazione principale, pertinenza, immobile a disp., immobile locato ecc) _____
		Firma _____

N. ord. _____	Cognome _____	Nome _____
Data di nascita _____	Sesso M F	Comune (o stato estero) di nascita _____
		Prov. _____
codice fiscale (obbligatorio) _____	% possesso _____	utilizzo (es. abitazione principale, pertinenza, immobile a disp., immobile locato ecc) _____
		Firma _____

4. IMMOBILI

N. ord.	indirizzo			Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)				Data variazione		
								GIORNO	MESE	ANNO
Dati catastali identificativi dell'immobile										
	sezione	foglio	particella	subalterno	Cat/ qualità	classe	n.prot.	anno	% poss.	valore
N. ord.	indirizzo			Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)				Data variazione		
								GIORNO	MESE	ANNO
Dati catastali identificativi dell'immobile										
	sezione	foglio	particella	subalterno	Cat/ qualità	classe	n.prot.	anno	% poss.	valore
N. ord.	indirizzo			Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)				Data variazione		
								GIORNO	MESE	ANNO
Dati catastali identificativi dell'immobile										
	sezione	foglio	particella	subalterno	Cat/ qualità	classe	n.prot.	anno	% poss.	valore

5. RIDUZIONI E/O ESENZIONI previste dal regolamento comunale

N. ORDINE IMMOBILI (TABELLA 4)	Motivazione

6. IMMOBILI LOCATI

N. ORDINE IMMOBILI (TABELLA 4)	Data registrazione contratto Agenzia Entrate			Periodo locazione						Codice fiscale conduttori	note	
	ex	mese	anno	dal			al					
				gS	mese	anno	MS	mese	anno			

7. NOTE

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA _____

Firma del dichiarante _____

protocollo@comune.curno.bg.it

Da: Comune di Curno - Moretti Angela <moretti.angela@comune.curno.bg.it>
Inviato: martedì 22 luglio 2014 17:56
A: protocollo@comune.curno.bg.it
Oggetto: I: Message from KMBT_C280
Allegati: SKMBT_C28014072217300.pdf

Protocollare con due numeri di protocollo perché sono due regolamenti diversi.
Grazie
Angela

Da: Maurizio Locatelli [mailto:mauriziolocatelli@studiofiorendi.com]
Inviato: martedì 22 luglio 2014 17:38
A: Comune di Curno - Moretti Angela
Oggetto: I: Message from KMBT_C280

COMUNE DI CURNO DI ASTI PVV
Prot. 0008163 del 23-07-2014
Cat.2 Clas.11 Fasc.1
Uffici: RAGIONERIA



Buongiorno Angela
Le trasmetto i pareri relativi a
REGOLAMENTO IMU
REGOLAMENTO TASI

Dr. Maurizio Locatelli

DR. MAURIZIO LOCATELLI
STUDIO FIORENDI Dottori Commercialisti e Revisori Legali Associati
via Montenapoleone, 10 - 20121 MILANO - Tel.: +39 02799771 Fax: +39 0276022499
Skype Account: [callto://Studio_Fiorendi_Locatelli](https://www.skype.com/it/people/Studio_Fiorendi_Locatelli)

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore: di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra lo Studio Fiorendi ed il destinatario e lo Studio Fiorendi non si assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, nè per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo info@studiofiorendi.com

This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s). Any opinions therein expressed are those of the author. Therefore its content doesn't represent any commitment between Studio Fiorendi and the recipient(s) and no liability or responsibility is accepted by Studio Fiorendi for the above mentioned content. If you are not an intended recipient(s), please notify info@studiofiorendi.com promptly and destroy this message.

Da: info@studiofiorendi.com [mailto:info@studiofiorendi.com]
Inviato: martedì 22 luglio 2014 19:01
A: mauriziolocatelli@studiofiorendi.com
Oggetto: Message from KMBT_C280

COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Il sottoscritto **Dott. Maurizio Locatelli**, revisore,

VISTO

L'art. 3 lett. o) n.7 del D.L. 174/2012 (che modifica l'art. 239 del dlgs 267/2000), ha introdotto a carico del Revisore l'onere di formulare pareri in ordine a " proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali";

Che il regolamento in oggetto riguardale previsioni di cui al punto che precede;

PRESO ATTO

- Della proposta di delibera di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio.


Alla luce di quanto sopra illustrato e della documentazione pervenuta

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) - D.Lgs n. 267/2000 all'adozione del provvedimento in esame.

CURNO, 22/07/2014


IL REVISORE
DOCT. MAURIZIO LOCATELLI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Perlita Serra)




IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vittorio Carrara)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto,
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 11 / 08 / 2014



IL Segretario Generale
(dott. Vittorio Carrara)

